



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANDA, FINOCCHIARO, LATORRE, CASSON,
GASBARRI, LEGNINI, DELLA SETA, Marco FILIPPI e RANUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2010

Abrogazione del comma 5 dell’articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, all'articolo 5-*bis*, comma 5, ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), relative al potere di ordinanza, «alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza», dando luogo ad un uso improprio e, spesso, ad un vero e proprio abuso del potere di emettere ordinanze con forza derogatoria nei confronti di decine di leggi dello Stato.

Negli ultimi anni, l'ordinanza di protezione civile è divenuta una sorta di strumento ordinario di governo applicato a tutto ciò che il governo stesso decide a suo insindacabile giudizio di definire «grande evento»: manifestazioni religiose e popolari, esequie, attività istituzionali, eventi sportivi. Fra l'altro con una norma di interpretazione autentica, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha stabilito – all'articolo 14 – che i provvedimenti adottati per i «grandi

eventi» non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Eventi, molti dei quali non sono neanche in possesso del requisito di essere «grande», che avrebbero potuto essere affrontati con gli strumenti della legislazione ordinaria, sono stati equiparati ai terremoti più distruttivi o alle alluvioni. Quasi sempre l'urgenza degli interventi non deriva da «avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione» ma, al contrario, da eventi previsti o, quanto meno, largamente prevedibili da parte dell'amministrazione o, come nel caso dei «grandi eventi», da fatti conosciuti con larghissimo anticipo, come il semestre italiano di presidenza dell'Unione europea.

In questi anni il Governo ha scelto di considerare le logiche dell'emergenza e la proposizione dei «grandi eventi», veri o presunti, sistema sostitutivo di «governo della cosa pubblica» rispetto alla ordinarietà, eludendo così i requisiti di trasparenza nelle procedure.

Considerato l'uso improprio, o meglio l'abuso, che è stato fatto in questi ultimi anni dello strumento dell'ordinanza e per ricondurre l'utilizzo della stessa esclusivamente all'attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, così come stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il presente disegno di legge prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo *5-bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.

